

Studi di settore 2013: istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Simone Bottero - Dottore commercialista in Milano - Associazione italiana Dottori Commercialisti

FISCO

- NOVITA' ►** L'Agenzia delle Entrate ha analizzato tutte le novità e le criticità degli studi di settore per il periodo di imposta 2013.
- RIFERIMENTI ►** Agenzia delle Entrate, Circolare 4 luglio 2014, n. 20/E
- SOGGETTI INTERESSATI ►** Esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", un'attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.
- ANALISI TERRITORIALITA' ►** Introdotti indicatori specifici relativi a: livello dei canoni di locazione degli immobili; livello delle quotazioni immobiliari; livello dei canoni di affitto dei locali commerciali; reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF; livello delle retribuzioni
- INDICATORI COERENZA ►** Confermati gli indicatori di coerenza economica approvati nel 2013 al fine di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.
- CORRETTIVI PER LA CRISI ►** 1) Quattro tipologie di correttivi: modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica "durata delle scorte"; correttivi specifici per la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali.
2) Implementati i correttivi specifici per compensare l'incremento dei prezzi dei carburanti.
- RETROATTIVITA' ►** I risultati degli studi di settore evoluti per il periodo 2013, senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi "crisi") applicabili al solo 2013, potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa al 2011.
- MODULISTICA ►** Predisposte istruzioni comuni per il 2013 relative ai quadri A, F, G, T, X e V che colgono le novità normative del periodo d'imposta.
- GERICO ►** Per alcuni malfunzionamenti di GERICO sono stati previsti appositi aggiornamenti del software, scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti "vittime" di tali anomalie sono da considerare normali e coerenti e non sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa.
- ACCERTAMENTO ►** In fase di controllo, i ricavi o compensi accertati andranno confrontati con la somma dei ricavi e compensi contabilizzati e dichiarati e di quelli da adeguamento alle risultanze degli studi di settore e il recupero avverrà solo per la differenza tra tali importi.
- CAUSE NON CONGRUITA' ►** A disposizione il software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.
- SCADE ►** 30 settembre: invio degli studi di settore insieme al Modello UNICO 2014

NOVITÀ ►

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato tutte le novità e le criticità degli **studi di settore per il periodo di imposta 2013** (circolare 4 luglio 2014, n. 20/E).

In particolare, ha esaminato i seguenti argomenti:

- l'aggiornamento dell'analisi della territorialità
- i nuovi indicatori di coerenza economica (D.M. 28 marzo 2014)
- i correttivi per la crisi
- l'utilizzo retroattivo degli studi di settore
- le novità della modulistica
- il software Gerico e le eventuali anomalie
- gli effetti dell'adeguamento e l'accertamento
- la segnalazione delle cause di non congruità.

SOGGETTI
INTERESSATI ►

Gli studi di settore si applicano agli **esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo** che svolgono, come "**attività prevalente**", un'attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Gli studi di settore sono utilizzati:

- dal **contribuente** per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza agli specifici indicatori
- dall'**Amministrazione finanziaria** in fase di controllo.

ANALISI
TERRITORIALITÀ ►

L'Agenzia focalizza la sua attenzione sulle modifiche alle analisi delle seguenti voci:

- 1) la **territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili** (approvata con D.M. 23 dicembre 2013) ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per Comune, Provincia, Regione e area territoriale. I dati presi in considerazione per l'analisi, riferiti all'anno 2011, sono stati ricavati dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) e riportano, per ogni Comune, il valore minimo e il valore massimo locativo degli immobili secondo la distinzione riportata nel seguente Schema di sintesi.



SCHEMA DI SINTESI

→ **tipologia:**

abitazioni civili
 abitazioni di tipo economico
 laboratori
 magazzini
 negozi
 uffici
 ville e villini

→ **stato conservativo:**

scadente
 normale
 ottimo

→ **fascia comunale:**

centrale
 semicentrale
 periferica
 rurale
 suburbana

→ **zona comunale:**

a seconda della grandezza del Comune.

L'analisi ha come obiettivo principale l'**individuazione del canone di riferimento** di ogni tipologia di immobile.

Nell'ipotesi di assenza dei dati OMI sulle locazioni per tutte le tipologie di immobili considerate, sono stati assegnati i valori di locazione del comune confinante più simile in termine di numero di abitanti residenti.

Nei sub allegati della relativa Nota tecnica e metodologica degli studi di settore, è riportato un elenco, per regione, dei comuni e del relativo "**livello dei canoni di locazione degli immobili**". È importante, pertanto, in fase di definizione dei canoni di locazione, effettuare tutte le opportune verifiche di detti sub allegati anche in un'ottica di rispetto della normativa sulle società di comodo.

2) la **territorialità del livello delle quotazioni immobiliari** differenzia il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. Anche per questo indicatore, i dati utilizzati per l'analisi, sempre riferiti al 2011, provengono dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI). La procedura utilizzata è la medesima descritta nel paragrafo precedente.

3) l'**indicatore livello dei canoni di affitto dei locali commerciali** è determinato a livello comunale al fine di tener conto dell'influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico.

L'indicatore in esame è stato determinato a livello comunale, partendo dalle informazioni contenute nel quadro F del modello degli studi di settore, relativo alle attività di impresa, con riferimento al periodo d'imposta 2011, secondo le seguenti modalità:

- è stato calcolato, per ogni Comune, il valore mediano dei canoni di affitto dei locali commerciali a metro quadro; è stato calcolato, per ogni provincia, il valore mediano dei canoni di affitto dei locali commerciali a metro quadro, differenziato per le seguenti classi demografiche dei Comuni:

- a) fino a 1.000 abitanti
- b) da 1.001 a 5.000 abitanti
- c) da 5.001 a 10.000 abitanti
- d) da 10.001 a 30.000 abitanti
- e) con oltre 30.000 abitanti

- per ogni Comune con meno di 13 imprese in affitto, è stato preso a riferimento il valore mediano dei canoni di affitto dei locali commerciali a metro quadro, calcolato a livello provinciale e relativo alla classe demografica a cui il comune appartiene
- la distribuzione di tali valori è stata successivamente standardizzata a valori compresi nell'intervallo tra zero e uno.

4) l'**indicatore livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF** è definito allo scopo di tener conto dell'influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi.

Ai fini di evitare distorsioni dovute alla presenza di valori anomali sulla singola annualità è stato considerato il valore medio dei redditi relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010.

Tale informazione è stata calcolata anche a livello provinciale, regionale e di macro area territoriale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

5) l'**indicatore livello delle retribuzioni** indica l'influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, a livello provinciale, sono stati utilizzati, per le sole attività di impresa, i modelli relativi a 177 Studi di Settore, con riferimento al periodo d'imposta 2011.

L'indicatore in esame è stato calcolato, per ogni attività d'impresa, come rapporto tra le spese per lavoro dipendente, dichiarate nel quadro F del modello studi (al netto dei Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore, delle Spese per collaboratori

coordinati e continuativi e delle Spese per prestazioni rese da professionisti esterni) e il numero dei dipendenti, calcolato come numero di giornate retribuite, dichiarate nel quadro A del suddetto modello, diviso 312:

Le **valutazioni OMI** sono consultabili al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari/>

Per i **nuovi Comuni** di Montoro (prov. Avellino) e Quero Vas (prov. Belluno), sono state assegnati lo stesso gruppo o numero indice territoriale di quelli soppressi oppure è stata riapplicata la procedura in precedenza descritta.

INDICATORI COERENZA ECONOMICA ►

Sono stati **confermati** (decreto 24 marzo 2014), per gli studi di settore del periodo di imposta 2013, gli indicatori di coerenza economica approvati lo scorso anno (decreto 21 marzo 2013) al fine di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.

In particolare, in questi anni, si sono verificati i seguenti **problemi** dovuti a una **non corretta compilazione**:

- a) **incoerenza nel valore delle rimanenze finali** e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
- b) **valore negativo del costo del venduto**, comprensivo del costo per la produzione di servizi
- c) **valore negativo del costo del venduto**, relativo a prodotti soggetti ad **aggio** o ricavo fisso
- d) **mancata dichiarazione delle spese per beni mobili** acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali
- e) **mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali** in presenza dei relativi ammortamenti
- f) **mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro** prestatato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

CORRETTIVI PER LA CRISI ►

Revisione congiunturale e correttivi per la crisi

I risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo 2013 devono considerare **quattro tipologie di correttivi** (D.M. 2 maggio 2014):

- 1) **modifica del funzionamento** dell'indicatore di normalità economica "**durata delle scorte**"
- 2) **correttivi specifici per la crisi**
- 3) **correttivi congiunturali di settore**
- 4) **correttivi congiunturali individuali.**



Attenzione

In particolare, gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2013, **ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento**, che è dato dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come eventualmente modificata a seguito dell'applicazione dello specifico correttivo indicato al precedente punto 1. Si fa presente che tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica.

Per il periodo di imposta 2013, i **correttivi specifici per la crisi** sono previsti per i seguenti studi di settore:

- **studi di settore VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente e VG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri**, è stato realizzato un correttivo

connesso all'incremento dei prezzi dei carburanti. La ratio è di determinare una riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione la variabile "**Costi per carburanti**" a cui è stato applicato un indice deflattivo determinato sulla base dell'andamento dei prezzi del carburante, effettuando una valutazione comparativa del relativo impatto sui conti economici del 2012 (ultimo anno disponibile della Banca dati degli studi di settore) rispetto al 2009, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore. In sostanza, è necessario compilare il seguente quadro:



Compila

Modello VG72A	
<input type="checkbox"/>	49.32.10 - Trasporto con taxi
<input type="checkbox"/>	49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autoveicoli da rimessa con conducente
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)	
QUADRO T Congiuntura economica	TOT Correttivo per l'incremento del costo dei carburanti e dei lubrificanti <input checked="" type="checkbox"/> barrare la casella

– **studio di settore VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco**, è individuato un correttivo connesso all'incremento dei prezzi dei carburanti, il quale prevede che:

- i "Costi per carburanti e lubrificanti" siano riportati ai prezzi dell'anno 2009, cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello studio di settore, deflazionando i costi dichiarati per il periodo d'imposta di applicazione;
- al ricavo puntuale, risultante dall'applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, venga aggiunta la quota parte di incremento dei "Costi per carburanti e lubrificanti", che dall'analisi effettuata è risultata traslabile sui ricavi.

La ratio del correttivo è di determinare una riduzione dei ricavi stimati, calcolata come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell'analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando lo specifico procedimento correttivo.

In sostanza, è necessario compilare il seguente quadro:



Compila

Modello VG68U	
<input type="checkbox"/>	49.41.00 - Trasporto di merci su strada
<input type="checkbox"/>	49.42.00 - Servizi di trasloco
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)	
QUADRO T Congiuntura economica	TOT Correttivo per l'incremento del costo dei carburanti e dei lubrificanti <input checked="" type="checkbox"/> barrare la casella

RETROATTIVITÀ ►

L'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in esame, ha confermato (così come avvenuto con la Circolare n. 23/E/2013) che, anche per il periodo d'imposta 2013, i risultati degli studi di settore evoluti per il medesimo periodo, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi (correttivi "crisi") dal D.M. 2 maggio 2014 applicabili al solo 2013 potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale **rideterminazione**, in contraddittorio con il contribuente, della **pretesa tributaria relativa all'annualità 2011**, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualità.

L'Agenzia delle Entrate **raccomanda ai propri Uffici** di espletare tutte le seguenti **attività** al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter

meglio valutare la posizione del contribuente. In particolare, l'Ufficio avrà cura di verificare che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente. Inoltre, l'Ufficio potrà utilizzare gli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all'accertamento di annualità precedenti, solo se non emergano incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti. Infatti, nel caso in cui si manifestino anomalie dei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma deriva da insufficienze produttive dell'azienda.

MODULISTICA ►

Sono state predisposte, come avvenuto per il 2012, istruzioni comuni per il 2013 relative ai quadri A, F, G, T, X e V.

Novità quadro A

Nelle istruzioni relative al quadro A dei modelli relativi agli studi di settore sono state fornite ulteriori **precisazioni** in merito alla corretta **modalità** con cui **calcolare il numero delle giornate retribuite** relative agli **apprendisti con contratto a tempo parziale** che svolgono attività nell'impresa.

In particolare, le istruzioni del 2013 stabiliscono che "nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche".

Il dato è da riportare nel seguente quadro:



Compila

A03 Apprendisti		Numero giornate retribuite
	→	

Novità quadri F e G

Le novità colgono le **modifiche normative del periodo** di imposta. In particolare, possono essere così schematizzate:

Canoni di leasing

Il legislatore (art. 4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16) ha riformulato il T.U.I.R. (comma 2 dell'art. 54 e comma 7 dell'art. 102). Ciò comporta che i canoni di locazione finanziaria non dedotti alla scadenza del contratto di leasing possono trovare riconoscimento fiscale anche oltre tale scadenza, fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Per fare in modo che lo studio di settore tenga conto di questa situazione specifica, non bisogna compilare il **quadro F18 campo 4**:



Compila

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)		→
--	--	---

bensi bisogna compilare il **quadro F18 campo 5**:



Compila

di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto		→
---	--	---

Beni compresi nel contratto di affitto

Le istruzioni relative al periodo d'imposta 2013 confermano che, in caso di affitto di azienda, nei **campi del rigo F18** non devono essere indicati i canoni di locazione riferiti ai beni immobili ovvero ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.

Allo stesso fine, le istruzioni alla compilazione del **rigo F29** - Valore dei beni strumentali - **campo 2** "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio" stabiliscono che, in caso di affitto di azienda, nel predetto campo non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.



	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	00
	Valore dei beni strumentali:	00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	00
F29	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	00


non devono essere indicati i canoni di locazione riferiti ai beni immobili ovvero ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.

IVA per cassa

Il calcolo dell'aliquota media IVA applicata ai maggior ricavi/compensi stimati dal software GERICO può essere influenzato da tale regime di liquidazione dell'IVA.

Per evitare tale influenza, sono previsti due campi:

- **campo 2 del rigo F33** e **campo 2 del rigo G18** destinati a recepire l'imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno;
- **campo 3 del rigo F33** e **campo 3 del rigo G18** destinati ad accogliere l'imposta relativa alle operazioni realizzate nel periodo d'imposta ed esigibile in anni successivi.



Tale soluzione permette di **comparare due valori omogenei** tra di loro (volume d'affari dell'anno e IVA corrispondente alle operazioni che hanno formato tale volume di affari) e di mantenere il controllo telematico attualmente impostato tra i campi del modello IVA 2014, rigo VE26, ed i campi del modello studi.

IMU

L'indicatore di normalità economica "**Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi**" potrebbe manifestare problemi in quanto nel rigo F23 - "Altri componenti negativi" del

modello relativo al periodo d'imposta 2013 è possibile indicare anche l'importo dell'IMU dedotta per il citato periodo d'imposta.

L'indicazione di tale importo, se di valore elevato (come già chiarito nella circolare n. 23/E/2013) in relazione all'"ammontare dell'IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato", potrebbe determinare **valori non normali** secondo i **parametri** del citato indicatore "**Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi**".

Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell'apposito **riquadro "note aggiuntive"** di GE.RI.CO. in modo da sterilizzare l'effetto distorsivo di questa voce così come consigliato nella circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate.

Ex minimi

Nel **quadro F** è previsto che i soggetti che, nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime dei contribuenti "minimi" (Finanziaria 2008: commi da 96 a 117 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) devono **fornire alcuni dati contabili**, da indicare nei predetti quadri, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Nel **quadro G** è, invece, stabilito che la particolare modalità di compilazione del predetto quadro contabile, seguendo le regole in precedenza evidenziate, deve essere osservata oltre che dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime dei contribuenti "minimi", anche da quelli che si sono avvalsi del predetto regime nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

Al fine di consentire i corretti calcoli, i contribuenti devono **rielaborare i dati contabili** seguendo le regole in precedenza evidenziate e **barrare la casella** in corrispondenza del **rigo F40** "Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità" (nel caso di soggetti esercenti attività d'impresa)



Ulteriori dati specifici	
F40 Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

ovvero quella in corrispondenza del **rigo G23** "Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti" (nel caso di soggetti esercenti arti e professioni)



Ulteriori dati specifici	
G23 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

anche al fine di **evitare che i controlli telematici** previsti al momento dell'invio delle dichiarazioni **segnalino un'anomalia** per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.


Da ultimo, con riferimento agli **ex minimi**, bisogna ricordarsi di **spuntare apposita casella nel quadro V**, ove previsto, se nell'esercizio precedente si usufruiva di detto regime:



V03 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
--	---

Quadro T - Congiuntura economica

È stato previsto un apposito quadro T - Congiuntura economica - per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2013, contenente i **dati necessari per consentire l'applicazione dei correttivi per la crisi**.

**Compila****GERICO ►****Software GERICO e eventuali anomalie**

Si sono manifestati alcuni malfunzionamenti nell'esito di GERICO 2013 per alcuni indicatori previsti da tre studi di settore applicabili all'annualità di imposta 2012.

In particolare si sono verificati:

1) per lo **studio VG40U**:

- un errore nell'esito dell'indicatore di normalità economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione" che in caso di valore della produzione negativo o nullo presentava un esito di "non normalità" invece che di "normalità";
- un errore nell'esito di coerenza per gli indicatori "Margine Lordo sui Ricavi" e "Ricavo al metro quadro venduto". In particolare il "Margine Lordo sui Ricavi" presentava un esito di non coerenza errato nel caso "Non Calcolabile o Indeterminato" mentre il "Ricavo al metro quadro venduto" presentava un esito di non coerenza errato in caso "Indeterminato";

2) per gli **studi VG69U e VK23U**, un errore nell'esito dell'INE "Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione" che in caso di valore della produzione negativo presentava un esito di "non normalità" invece che di "normalità".

Per risolvere tali malfunzionamenti, sono stati previsti appositi **aggiornamenti del software**, scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti soggetti a questi studi e "vittime" di tali anomalie sono da considerare **normali e coerenti** agli indicatori in argomento, e **non sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa**.

ACCERTAMENTO ►**Effetti dell'adeguamento in fase accertativa**

L'Amministrazione ha chiarito gli effetti, sulle risultanze delle attività di accertamento, degli importi degli adeguamenti alle risultanze degli studi di settore in dichiarazione. Al riguardo, l'Agenzia richiama interamente il paragrafo 12.1 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002. "L'attendibilità delle procedure di elaborazione degli studi di settore non impedisce all'Amministrazione di svolgere l'**azione di accertamento** con le **ordinarie procedure** e di pervenire a **risultati diversi da quelli degli stessi studi**, anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti. In tali casi, per evitare che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore possano essere validamente opposti dai contribuenti, è necessario, però, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei com-



Agenzia delle Entrate

circolare
27 giugno 2002,
n. 58/E

pensi stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo. Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non assumerà alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e coerente rispetto agli studi di settore”.

In ragione di ciò, l’Ufficio, nel rettificare la dichiarazione presentata, dovrà tenere presente anche l’adeguamento dei ricavi o compensi effettuato sulla base delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore.

Quindi, in **fase di controllo**, i ricavi o compensi accertati andranno confrontati con la somma dei ricavi e compensi contabilizzati e dichiarati e di quelli da adeguamento alle risultanze degli studi di settore e il recupero avverrà solo per la differenza tra tali importi.

CAUSE DI NON CONGRUITÀ ►

Software “Segnalazioni”

Sarà messo a disposizione, come avvenuto per i precedenti periodi di imposta, anche per le dichiarazioni del periodo di imposta 2013, lo specifico **software per la segnalazione di eventuali circostanze** in grado di **giustificare lo scostamento** dalle risultanze degli studi di settore.

Tali informazioni potranno essere comunicate all’Amministrazione entro la fine del prossimo mese di dicembre, con un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La possibilità di rappresentare fatti e circostanze con la procedura informatica **“Segnalazioni”**, infatti, si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GERICO, cui si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi.

Si ricorda che, con il software “Segnalazioni” i contribuenti possono comunicare **eventuali giustificazioni** nel caso:

- non risultino congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”
- non risultino coerenti
- non risultino normali, anche se congrui.

SCADE ►

Gli studi di settore sono inviati insieme al Modello UNICO entro il **30 settembre** 2014 per il periodo di imposta 2013.